



amia
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

CAPITOLATO TECNICO
GARA D'APPALTO CON GESTIONE TELEMATICA
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI
VERONA PER L'ANNO 2023

(exart. 63 del D.Lgs. 50/2016)

Fascicolo gara: Tender_96

RDO/rfq_134

CIG 9732876F58

Numero Gara: 9014975

IL R.U.P.
(Ennio Cozzolotto)

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Art. 1) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Comune di Verona per l'anno 2023, **per un importo a base d'asta di € 180.000,00 +IVA**

Il servizio comprende i seguenti interventi di massima:

- 1) manutenzione tappeti erbosi e pulizia delle aree verdi (falciature, concimazioni, trattamenti diserbanti, etc ..);
- 2) manutenzione delle alberature (eliminazione rami secchi, abbattimenti piante non vitali, potature, etc.);
- 3) pulizia aree verdi pavimentate (diserbi, pulizia e raccolta dei materiali presenti, etc.);
- 4) messa a dimora di piante, arbusti e formazione di prati;
- 5) eventuale fornitura di mano d'opera, di materiali e di mezzi per servizi in economia.

Le indicazioni di cui ai precedenti capoversi debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione del tipo di servizi da eseguire.

L'aggiudicataria dovrà accettare le variazioni di importo in caso di aumenti e/o diminuzioni del numero delle superfici, e i relativi computi aggiornati.

AMIA Verona SpA si riserva insindacabilmente la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica ed economia del servizio medesimo.

Sono compresi gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità. In tal caso il prestatore di servizi dovrà intervenire entro le 24 ore successive alla chiamata, pervenuta anche a mezzo fax o telefono, e s'impegna ad eseguire tali servizi alle stesse condizioni contrattuali.

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è presunta in 10 mesi con decorrenza indicativa dal 11 aprile 2023 fino al 31 dicembre 2023.

L'affidamento del servizio si intende subordinato al rinnovo del contratto di servizio tra AMIA Verona SpA ed il Comune di Verona per la gestione del verde pubblico alle medesime condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti, in scadenza al 30 giugno 2023. Qualora tale rinnovo non abbia luogo, venga revocato o le predette condizioni siano modificate, il servizio deve intendersi revocato o modificato nel suo importo e l'aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

Il contratto dovrà ritenersi concluso all'esaurimento dell'importo contrattuale sia che avvenga prima o dopo del raggiungimento della scadenza temporale.

AMIA Verona SpA si riserva insindacabilmente la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica ed economia del servizio medesimo.

Restano esclusi dall'appalto eventuali servizi che l'Amia si riserva di eseguire in proprio o di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che il prestatore di servizi possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Le aree soggette a servizio sono le seguenti:

1	10024	Via S. Zeno in Monte	3.520	0	3.520	8
1	10083	Scarpate giardino Raggio di Sole	7.010	0	7.010	8
1	10135	Area verde di Via Faccio ex campo giochi	2.374	243	2.617	8
1	10141	Scarpate esterne Bastione Eaggio di Sole	3.655	0	3.655	8
1	10157	Vallo di Castelvecchio	2.800	0	2.800	8
1	10161	Sopra Porta Vescovo	2.584	0	2.584	8
1	10164	Fascia a verde di Via Da Vico	6.500	0	6.500	8
1	10200	Parco Alto San Nazzaro - Via S. Zeno in Monte	9.800	1.000	10.800	8
1	10206	Giardino Alto S. Nazaro - Via S. Zeno in Monte	245	0	245	8
1	10208	Giardino interno ex caserma Santa Marta	3.210	0	3.210	8
1	10209	Via S. Nazaro - Scalone XVI Ottobre area esterna parco	1.630	0	1.630	8
2	20018	Verde di Via A. Pesenti	190	0	190	8
2	20020	Via Preare	2.000	0	2.000	8
2	20026	Via Ca' di Cozzi	1.400	0	1.400	8
2	20047	Area cani di Via Abba	1.200	30	1.230	8
2	20048	Giardino di Via I.Nievo	7.870	750	8.620	8
2	20051	Area Verde di Via Villa	2.733	3.588	6.321	8
2	20075	Verde nel Parcheggio di Via del Ponte	50	0	50	8
2	20076	Giardino di Via del Ponte - Piazza del Porto	1.371	600	1.971	8
2	20084	Giardino di Via del Ponte	1.380	155	1.535	8
2	20087	Campo-Giochi Via dei Reti - Via Arusnati	735	72	807	8
2	20092	Giardino di Via Liberale Da Verona Loc. Parona	2.322	770	3.092	8
2	20093	Vallo campo giochi di Via Nievo	1.000	0	1.000	8
2	20100	Verde esterno al Cimitero di Parona	270	0	270	8
2	20103	Area Chiesa S. Rocco	1.448	340	1.788	8
2	20107	Giardino Zona (N.23) di Via Liberale Da Verona	5.300	0	5.300	8
2	20119	Aiuole di Via Beltramini - Via Milani	2.000	0	2.000	8
2	20121	Verde di Via Caovilla - Via Sottomonte	3.500	0	3.500	8
2	20123	Area Verde di Via Saval	1.584	100	1.684	8
2	20125	Scarpata di Via Cava Bradisa	650	0	650	8
2	20128	Aiuole spartitraffico Ponte Saval	3.050	0	3.050	8
2	20131	Area verde vallo dietro giardini Cesare Lombroso	2.000	0	2.000	8
2	20133	Aiuole parcheggio P.I.P. di Avesa Via Camposanto	424	1.088	1.512	8
2	20138	Fascia a verde di Via della Consortia loc. Avesa	1.050	0	1.050	8
2	20139	Area cani di Via Bresciani	5.598	0	5.598	8
2	20140	Aiuola di Via Aursnati loc. Parona	74	0	74	8
2	20141	Area di Via Monte Novegno	1.375	0	1.375	8
2	20145	Pista ciclo pedonale di Via Santini	1.253	1.850	3.103	8

2	20147	Piazza S. Valentino loc. Quinzano	125	0	125	8
2	20150	Verde parcheggio cimitero Avesa Via Camposanto	1.120	1.108	2.228	8
2	20151	Verde adiacente nido di Via Milani	400	0	400	8
2	20154	Via della Consortia (ZAI) loc. Avesa	2.200	300	2.500	8
2	20155	Ex Cimitero di Parona	1.000	0	1.000	8
2	20160	Campo giochi Avesa di Via Torrente Vecchio	3.000	200	3.200	8
2	20189	Verde fosso di Via Indentro	130	0	130	8
2	20195	Campo giochi Ex Scuola Americana lung. Attiraglio 19	9.770	0	9.770	8
2	20199	Aiuole di Lungadige Attiraglio 79-80	1.600	0	1.600	8
2	20203	Lungadige Attiraglio - Via Boggian	1.250	0	1.250	8
2	20204	Via Monte Novegno	2.490	0	2.490	8
2	20221	Giardino ex scuola americana Lung. Attiraglio 19	510	0	510	8
2	20225	Area cani di Via Saval	950	0	950	8
2	20226	Aiuole parcheggio di Via Zenari	50	0	50	8
2	20232	Giardino di Via Quinzano 24D	650	0	650	8
2	20233	Area gioco di Via Quinzano 24D	1.200	0	1.200	8
2	20234	Aiuola di Via Mentana	160	0	160	8
2	20235	Viale alberato di Via Volte Maso,3	150	0	150	8
3	30019	Verde di Via Calderara	130	0	130	8
3	30021	Verde di Via Sansovino	1.120	301	1.421	8
3	30022	Verde di Via Taormina	6.400	0	6.400	8
3	30027	Giardino nel piazzale Atleti Azzurri d'Italia	5.047	0	5.047	8
3	30029	Giardino di Via Casarini	2.556	0	2.556	8
3	30032	Campo giochi Villa Pullè	6.360	0	6.360	8
3	30034	Verde nel Parcheggio di Via Brigata Aosta	147	0	147	8
3	30078	Campo giochi di Via Catania	2.431	89	2.520	8
3	30118	Verde di Via F. Magellano	4.729	309	5.038	8
3	30120	Giardino Via R. Pole - Via Ognibene	8.290	2.530	10.820	8
3	30127	Campo giochi di Via Don Sturzo	4.200	0	4.200	8
3	30141	Aiuola d Via dalla Bona (area camper)	1.400	0	1.400	8
3	30144	Aiuole spartitraffico di Via Archimede	200	0	200	8
3	30145	Area cani di Via Pitagora	5.400	0	5.400	8
3	30146	Area di Via Friuli	2.780	0	2.780	8
3	30151	Giardino di Via Zancle	18.150	2.130	20.280	8
3	30152	Giardino Via de Girolamo	2.700	0	2.700	8
3	30153	Aiuola di Via Selinunte	250	0	250	8
3	30154	Aiuole lato strada di Via Archimede	650	0	650	8
3	30155	Giardini Fortino di Via Amendola	1.200	120	1.320	8
3	30156	Spartitraffico di Via Molise	350	0	350	8
3	30159	Spartitraffico - Parcheggi di Via Bresciana - Via Barsanti	900	0	900	8
3	30162	Giardino di Via Calderara	800	0	800	8

3	30166	Area cani Via Enna	1.002	0	1.002	8
3	30167	Aiuola di Via Melfi - Via Erice	185	0	185	8
3	30182	Verde provvisorio di Via Franchetti	240	0	240	8
3	30184	Aiuole in Via Friuli	250	0	250	8
3	30185	Giardino di Via Licata - Via Sicilia	5.200	0	5.200	8
3	30186	Area verde di Via Sogare	16.900	0	16.900	8
3	30188	Aiuole di Via Pirandello	2.343	0	2.343	8
3	30191	Giardino di Via Pitagora	928	0	928	8
3	30193	Aree di Via Palladio scarpata incolta	6.800	0	6.800	8
3	30197	Aiuole ZAI Bassona	17.110	0	17.110	8
3	30198	Aree di Via Liruti	2.470	30	2.500	8
3	30199	Area Via Scarabello	1.000	0	1.000	8
3	30201	Area recintata di Via Scarabello	861	0	861	8
3	30204	Viale Cimitero Chievo Via Galvani	442	0	422	8
3	30205	Via Pitagora	579	0	579	8
3	30206	Via Taormina	134	0	134	8
3	30213	Area verde di Via IV Ponte	700	0	700	8
3	30214	Spartitraffico di Via Albere - Bretella VR NORD	325	0	325	8
3	30216	Verde di Piazzale Guardini	315	0	315	8
3	30219	Area cani Porta Catena	1.320	0	1.320	8
3	30220	Piastra polivalente Porta Catena	7.500	0	7.500	8
3	30221	Area verde di Via Barucchi	2.000	0	2.000	8
3	30227	Verde tra Via Curiel - Via S. Marco	1.360	0	1.360	8
3	30228	Verde giardino di Via Ognibene	750	0	750	8
3	30229	Parco giochi casette Villaggio dall'Oca Bianca Via Gela - Via Selinunte - Via Enna	1.800	600	2.400	8
3	30230	Parcheggio di Via Brigata Aosta San Massimo	426	0	426	8
3	30231	Verde pista ciclo pedonale - Via Berardi loc. Chievo	5.000	0	5.000	8
3	30234	Area verde di Via Sicilia	1.237	0	1.237	8
3	30245	Campo giochi Via Licata Via Licata - Viale Sicilia	1.150	150	1.300	8
3	30248	Aiuole di Via Bellotti - Via Perlasca	832	0	832	8
3	30262	Via del Perloso loc. Chievo	130	0	130	8
3	30264	Parco ADA di Via Albere	3.060	0	3.060	8
3	30265	Area cani di Via Albere	560	0	560	8
3	30268	Area verde di Via Candia	752	0	752	8
3	30270	Aiuole ZAI Bassona 2	11.950	0	11.950	8
3	30271	Campo Giochi Via Monreale	1.400	0	1.400	8
3	30273	Verde Parcheggio di Via Monreale	352	0	352	8
3	30274	Giardino di Via Monreale	8.836	0	8.836	8
3	30277	Verde di Via Licata - Via Sicilia Civ. 85	820	0	820	8
3	30287	Area verde Via da Mosto	4.620	0	4.620	8

3	30288	Giardino di Via Friuli Via Carnia Loc. S. Massimo	865	0	865	8
3	30290	Verde Scarpate di Via Da Verrazzano	260	140	400	8
3	30293	Giardino di Piazzale Guardini	1.250	0	1.250	8
3	30298	Giardino di Via Albere 112/B	1.900	0	1.900	8
3	30302	Piazza di Via Maddalena Saval	1.500	0	1.500	8
3	30303	Aiuole di Via Marin Faliero Saval	3.930	0	3.930	8
3	30305	Pista ciclo pedonale S. Massimo Via Friuli - Via XXIV Giugno	1.500	400	1.900	8
3	30306	Via Agrigento - Via Taormina	420	0	420	8
3	30307	Pista ciclo pedonale Via Turbina - Via Dalla Riva	4.600	0	4.600	8
3	30322	campo giochi di Via albere 112/b	1.500	0	1.500	8
3	30328	Verde rotonda Via Bionde - Via gardesane	110	0	110	8
3	30329	Verde parcheggio Stradella Bionde 33	185	0	185	8
3	30330	Verde Via Sardegna - Via Leonardi	570	0	570	8
3	30331	Aiuola di Via Leonardi	250	0	250	8
3	30333	Area verde di Via A. Di Pietro 16 San Massimo	730	0	730	8
3	30334	Aiuola lungo pista ciclopedonale Via Don Minzoni - Via Curiel	555	0	555	8
3	30340	Area cani di Via Sicilia	550	0	550	8
3	30342	Aiuole di Via Eraclea	106	0	106	8
3	30343	Aiuole Via La Fratellanza 3	200	0	200	8
3	30344	Campo giochi Via la Fratellanza 3	2.850	0	2.850	8
3	30346	Verde Via Colombo-Via da Vico (Campi Liberi)	20.500	0	20.500	8
3	30347	Viale di Via Stanga	200	0	200	8
3	30348	Aiuola di Via Brigata Aosta 95D	100	0	100	8
3	30350	Giardino di Via Archimede 80	225	0	225	8
3	30352	Giardino di Via Palermo - Via Archimede	1.230	0	1.230	8
3	30353	Giardino di Via da Levante - Via Magellano	1.630	0	1.630	8
3	30355	Giardino Via Magellano - Via da Levante 38	2.000	0	2.000	8
3	30358	Verde di Via Faliero 104	410	0	410	8
TOTALE MQ			361.865	18.993	380.838	

Art. 2) Prospetto del servizio

L'inizio degli interventi sarà comunicato a mezzo PEC da parte del Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA, sulla base dell'elenco delle aree stabilite e in ordine a eventuali priorità configurate da Amia stessa.

La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire al Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA con cadenza settimanale, il programma lavori svolto e la programmazione per la settimana successiva, tramite e-mail all'indirizzo servizi.areeverdi@amiavr.it

L'impresa è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti i servizi pubblici per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato, che si intendono accettate con la partecipazione dell'offerta.

E' tenuta altresì all'osservanza delle istruzioni operative per la *manutenzione dei tappeti erbosi e delle eventuali altre lavorazioni richieste*, che verranno inviate al momento della stipula del contratto.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'impresa deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 3) Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno avere inizio entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata a mezzo PEC da parte del Servizio Manutenzione Aree Verdi. AMIA Verona SpA si riserva di indicare nell'ordinativo tempi di esecuzione differiti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, AMIA Verona SpA potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Servizi tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare manlevare AMIA Verona SpA da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

Art. 4) Sopralluogo obbligatorio e Conoscenza delle condizioni d'appalto

Alle società che intendono partecipare alla gara è richiesto un sopralluogo **obbligatorio**, da **prenotare entro sei giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle offerte e da **effettuarsi non oltre tre giorni** antecedenti la data di presentazione dell'offerta; verrà contestualmente rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire a portale nella Busta di Qualifica. Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere a mezzo e-mail a: servizi.reeverdi@amiavr.it. I sopralluoghi saranno effettuati dal Lunedì al Venerdì in orario da concordare. Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo delegato, munito di apposita delega.

Avvenuta la presa visione delle aree, verrà consegnato un attestato che sarà da produrre con la documentazione amministrativa.

Il sopralluogo è **obbligatorio** ed il mancato svolgimento dello stesso è motivo di esclusione dalla procedura.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, non soltanto la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera quali:

- la natura del suolo e sottosuolo;
- l'esistenza di opere nel sottosuolo come condotte, tubazioni, fondazioni, ecc.;
- la possibilità di utilizzare o reimpiegare materiali locali;
- la distanza da cave di adatto materiale;
- la presenza o meno di acqua;
- l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio in rapporto all'offerta formulata.

A tal proposito, in osservanza all'art. 26 del Testo Unico D.Lgs. 81/08 si forniscono le prime e non esaustive informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare gli addetti. L'obbligo di informazione non si estende ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla ditta appaltatrice.

I rischi ambientali principali sono:

- veicoli in transito
- possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità delle aree
- aree non delimitate
- presenza nelle zone di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica)
- presenza di persone non addette ai lavori
- presenza di animali ed insetti nelle zone di lavoro
- buche e pozzetti non segnalati
- scarichi di materiali di diversa natura non evidenti e/o segnalati

Per una migliore comprensione del fenomeno infortunistico e per meglio coordinare le imprese, l'appaltatore è tenuto alla presa visione della valutazione dei rischi del settore giardini dell'AMIA.

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata tramite sopralluoghi congiunti con la ditta aggiudicataria.

Art. 5) – Revisione dei prezzi e varianti

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Si prevede sin d'ora la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si prevede sin d'ora, con apposita clausola, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

contrattuale, la Committenza potrà avvalersi delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale facoltà ricomprende le modifiche determinate da circostanze impreviste, imprevedibili e sopravvenute che non alterino la natura generale del contratto. Sono possibili adeguamenti dei prezzi e dei costi del servizio in ragione di variazioni derivanti da indici di mercato, ferma la valutazione e l'autorizzazione della Committenza.

Nel caso di eventuale diminuzione del fabbisogno aziendale conseguente a vicende gestionali e/o societarie (ad esempio, la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di una specifica area - nonché della sua gestione - tra quelle in cui svolgere il servizio di manutenzione oggetto della procedura) si prevede sin d'ora la facoltà di AMIA di modificare il contratto in tal senso. L'appaltatore, partecipando alla procedura presta espressamente il consenso a tale modifica.

Art.6) Modalità di svolgimento del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno avere inizio entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata a mezzo PEC da parte del Servizio Manutenzione Aree Verdi. AMIA Verona SpA si riserva di indicare nell'ordinativo tempi di esecuzione differiti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, AMIA Verona SpA potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Servizi tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare AMIA Verona SpA da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

La presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi accettazione di tutte le prescrizioni di cui al capitolato tecnico, nonché tutti i documenti di gara. L'allestimento del cantiere mobile, in occasione di lavori su sede stradale, sarà onere a carico della Cooperativa aggiudicataria e dovrà rispettare le disposizioni e conformità del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario.

In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente segregare le aree di lavorazione separando contestualmente i passanti dalle aree nelle quali vengono svolti gli interventi.

Art. 7) Utilizzazione del materiale di scarto

Il materiale di scarto, su autorizzazione degli uffici competenti, se non infetto, dopo adeguata cippatura e/o triturazione potrà essere impiegato per interventi di pacciamatura.

Lo smaltimento del materiale di risulta sarà a carico ed a spese dell'aggiudicataria e dovrà essere conforme alla normativa vigente ed in particolare delle norme del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il materiale di scarto potrà essere conferito in impianti di recupero e in mancanza presso impianti di smaltimento autorizzati, nel rispetto delle tariffe e del regolamento vigente, senza che ciò costituisca alcun obbligo per AMIA Verona SpA in caso di chiusura o indisponibilità della stessa.

Art. 8) Occupazione di suolo

Saranno a cura e spese dell'aggiudicataria tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie per l'installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l'esecuzione stessa dei servizi.

Sarà inoltre compito esclusivo dell'aggiudicataria definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo AMIA Verona SpA da qualsiasi responsabilità.

Art. 9) Servizi non previsti

Per l'esecuzione di servizi non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Gli interventi in genere, saranno liquidati in base alle previsioni del capitolato e le indicazioni dell'offerta.

L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte secondo i dettami della buona tecnica agronomica e forestale e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato: tutti gli interventi che, a giudizio degli uffici incaricati da AMIA Verona SpA non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'aggiudicataria.

Art. 10) Subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La presente procedura concerne un contratto d'appalto caratterizzato da un servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, si precisa che, in relazione al servizio oggetto della presente procedura: *"non può essere affidata a terzi [...] la prevalente esecuzione [...] dei contratti ad alta intensità di manodopera."*

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 49,99 % dell'importo posto a base di gara.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 11) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad AMIA Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di AMIA Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad AMIA Verona SpA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AMIA Verona SpA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da AMIA Verona SpA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di AMIA Verona SpA, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 12) Condotta dei servizi

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da AMIA Verona SpA.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, AMIA Verona SpA fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima- ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di AMIA Verona SpA.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di AMIA Verona SpA.

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati dalla Direzione Servizi.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, AMIA Verona SpA, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

Art. 13) Personale

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

AMIA Verona SpA avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Per tutto il periodo previsto dal contratto dovrà essere presente il personale necessario per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di AMIA Verona SpA investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe ed altri arnesi da taglio, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- ⇒ essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- ⇒ essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

L'Impresa dovrà altresì fare pervenire ad AMIA Verona SpA e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio adibito ad espletare le opere descritte nel presente appalto con le relative qualifiche ed aggiornare lo stesso in caso di variazioni: l'aggiudicatario potrà infatti, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere ad AMIA Verona SpA l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'aggiudicataria di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 14) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere e comunque attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione Servizi dovesse impartire ad integrazione della succitata normativa. L'aggiudicataria ha l'obbligo di porre in essere gli apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazioni del traffico come:

- eventuali luci a cascata di restringimento di carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica orizzontale e verticale;

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti contenuti nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- indumenti del personale operativo (art. 37)
- veicoli operativi – segnalazioni (art. 38)
- sicurezza pedoni (art. 40)
- sensi unici e deviazioni (artt. 42 e 43)

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni impartite dal T.U. 81/08, si forniscono le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente. I rischi sono:

Veicoli in transito

Possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità' del ciglio strada

Presenza nelle zone dei lavori di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica, reti gas metano, ecc.)

Buche e pozzetti non segnalati

AMIA Verona SpA coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordina gli interventi rilevati.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività' svolte dall'aggiudicataria

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata.

Art. 15) Orario di lavoro

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'Impresa e AMIA Verona SpA.

AMIA Verona SpA si riserva altresì la facoltà di variare tali orari secondo la stagione e le esigenze della città, nell'ambito del normale orario diurno previsto dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da AMIA Verona SpA per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da AMIA Verona SpA per poter ultimare i servizi nel termine stabilito.

Art. 16) Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'Impresa dovrà nominare un responsabile dei vari cantieri, indicando anche il responsabile per la sicurezza che dovrà essere indicato sul piano di sicurezza della Ditta, da presentare assieme alla documentazione.

Il tecnico professionista che dovrà garantire la disponibilità e al quale saranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli effetti, dovrà:

- ⇒ fornire all'Impresa indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei servizi di manutenzione previsti nel capitolato;
- ⇒ Predisporre il rapportino mensile il cui contenuto sotto indicato verrà concordato con la direzione Servizi;
- ⇒ Predisporre a fine mese una scheda riassuntiva degli interventi eseguiti, secondo il modello concordato con la direzione Servizi;

L'aggiudicataria s'impegna a presentare per mezzo dell'incaricato responsabile del servizio, ad AMIA Verona SpA, un rapporto settimanale relativo alla presenza del personale, dei mezzi, del loro impiego e destinazione; dovrà, inoltre, predisporre e mettere a disposizione di AMIA Verona SpA un programma di esercizio settimanale che consenta la chiara identificazione delle zone di attività di ciascun mezzo e/o servizio proposto nel presente capitolato.

Art. 17) Mezzi e materiali in servizio

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà avere disponibilità, all'atto dell'offerta e per tutta la durata del servizio (in caso di aggiudicazione), di tutto il materiale necessario di proprietà o a noleggio a freddo.

I mezzi (le cui targhe saranno comunicate alla Direzione Lavori prima dell'inizio dell'appalto tramite copia del documento di proprietà o copia contratto a freddo), le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente.

L'aggiudicataria è tenuta a revisionare i mezzi secondo le disposizioni legislative vigenti e a munirsi delle eventuali autorizzazioni per il trasporto del materiale di risulta dichiarato infetto ai sensi delle norme di salvaguardia fitosanitaria.

I mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta d'appartenenza.

Le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell'appalto, sostituendo quelli deteriorati a qualsiasi titolo.

Nel caso di un mezzo guasto, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso; solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario, di mezzi meno idonei al fine di garantire la continuità del servizio.

Tale periodo, sarà determinato da AMIA Verona SpA in base alle indicazioni del personale incaricato alla sorveglianza e controllo.

Art. 18) Locali autorimesse e servizi

L'aggiudicataria dovrà provvedere a reperire, a sua cura e spese, i locali idonei per il ricovero di tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, da indicare all'atto della stipula del contratto.

Art. 19) Verifica definitiva

La Stazione Appaltante si riserva a sua discrezione di dar corso a quanto sotto indicato:

Alla fine di ogni trimestre il personale degli uffici incaricati potrà procedere ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere alla verifica provvisoria dei servizi, per verificare la perfetta rispondenza con quanto ordinato e per accertare l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi allegati.

In tale sede potrà stabilito il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento dei servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato. L'apposito verbale di collaudo disporrà, se del caso, anche lo svincolo, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Impresa appaltatrice, delle eventuali ritenute e della cauzione.

Art. 20) Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

- 1) Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

- 2) Ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di forza maggiore, l'accredito del danno in favore dell'Impresa non potrà superare il 70% in caso di fioriture, piccoli arbusti e l'85% in caso di alberature e grandi arbusti, dell'importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute dall'Impresa, a causa della perdita dell'impianto;
- 3) In ogni caso non sarà compreso nell'importo del danno il valore del materiale (piante o altro) eventualmente recuperabile e reintegrabile.

Art. 21) Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati, non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare AMIA Verona SpA e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) Le spese per le operazioni di collaudo ad eccezione dell'onorario per i collaudatori, che rimane a carico del Committente;
- e) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di manutenzione o deviazione provvisoria;
- f) La fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dei servizi di consegna, verifica, contabilità e collaudo servizi;
- g) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui e materiale di risulta

Art. 22) Poteri di Verifica e Controllo

AMIA Verona SpA, attraverso i propri preposti, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche richieste alle norme vigenti in materia.

Art. 23) Contestazioni e penali

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC mail), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio ammonta allo 0,01% dell'importo contrattuale.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, l'AMIA Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 24) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione con allegato elenco aggiornato del personale impiegato nell'appalto
- Fotocopia UNILAV del personale assunto o dimesso nel mese di competenza, coinvolto nelle attività dell'appalto

- Fotocopia del libro unico del lavoro L.U.L., - cedolino paga e foglio presenze) di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto
- Contabile bancaria degli accrediti degli stipendi

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA Verona SpA, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "splitpayment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

Art. 25) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 26) Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 27) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;

- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. Si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 – recesso

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 30) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 31) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 32) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- Matricola INPS
- Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- Cauzione definitiva (se dovuta)
- Documentazione relativa alla sicurezza
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 33) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 34) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ennio Cozzolotto